

Comune di Cherasco (Cuneo)

Deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 28.12.2023 RIFERIMENTO A PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 40 DEL 19/07/2019 RECANTE "STATUTO COMUNALE - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI". APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

- Omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione, esecutiva, n. 40 del 19/07/2019, con la quale si approvava il nuovo Statuto Comunale di questo Comune;

Ritenuto necessario effettuare alcune modifiche statutarie come di seguito riportato:

1. **All'art. 4 sostituire il comma 2 con il seguente:** "2. Possono essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni comunali in altra sede, per esigenze specifiche"; **aggiungere il seguente comma 4:** "4. Le suddette riunioni, per disposizioni regolamentari, possono svolgersi in modalità telematica." **Motivazione:** la modalità di riunione in remoto, nata con il periodo di emergenza sanitaria, è stata riconosciuta applicabile anche oltre il periodo di emergenza pandemica, nella consapevolezza che la digitalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni è un processo irreversibile, Il Ministero dell'Interno ha sottolineato nei propri pareri che tale modalità di riunione è una "facoltà" per gli enti locali, finalizzata a garantire la funzionalità degli organi elettivi e delle giunte comunali, e per analogia anche degli organismi interni a tali organi, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo;

2. **All'art. 15 sostituire il comma 5 con il seguente:** "5. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta una indennità di funzione nel rispetto della normativa vigente in materia." **Motivazione:** Erroneamente il dispositivo in vigore si applica solo ai Comuni con più di 15.000 abitanti; inoltre è opportuno inserire un principio generale mentre il valore dell'indennità sarà di volta in volta determinato in base alla normativa vigente; Correggere altresì l'errata numerazione dei commi;

3. **L'art. 22 è sostituito dal seguente:** "Art. 22 - Funzionamento del Consiglio -

1. Il regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio stabilisce il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute e fissa le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione di proposte, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, nel rispetto dei seguenti principi:

a. il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio/Sindaco; il presidente del Consiglio/ Sindaco è inoltre tenuto a convocare il Consiglio, entro il termine di venti giorni, ove ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b. le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento; il regolamento disciplina altresì le modalità di svolgimento delle adunanze consiliari aperte, che sono convocate dal Sindaco su temi di particolare rilevanza sociale e politica;

c. gli avvisi di convocazione, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire al Consigliere, nel domicilio dichiarato; il regolamento fissa il termine per la comunicazione degli avvisi di convocazione delle sedute di bilancio. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione;

d. l'avviso di convocazione può essere comunicato con ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e l'avvenuta ricezione;

e. le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco, arrotondato per eccesso;

f. i tempi massimi per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto, nonché il tempo complessivo da dedicare, nel corso di ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno sono fissati dal regolamento;

g. le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.”. **Motivazione:** il presente articolo è stato modificato in modo da contenere esclusivamente i principi generali che si conformano al Testo Unico degli Enti Locali e al nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

4. Eliminare l’art. 23. Motivazione: le disposizioni relative alle adunanze consiliari e alla convocazione del consiglio comunale sono contenute nel nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

5. All’articolo 24 comma 4: sostituire il comma 4 con il seguente “4. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento”. **Motivazione:** analogamente alle sedute della giunta comunale, di regola le sedute delle commissioni non sono pubbliche in quanto sono dei momenti endoprocedimentali riservati;

Ricordato che l’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 testualmente recita: “4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa reso sul presente atto dal segretario generale ai sensi di legge;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.10, voti contrari: n. ZERO, astenuti n. ZERO, Consiglieri presenti 10, Consiglieri votanti 10

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato:

1. Di approvare le seguenti modifiche statutarie:

a. All’art. 4 sostituire il comma 2 con il seguente: “2. Possono essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni comunali in altra sede, per esigenze specifiche”; **aggiungere il seguente comma 4:** “4. Le suddette riunioni, per disposizioni regolamentari, possono svolgersi in modalità telematica.” **Motivazione:** la modalità di riunione in remoto, nata con il periodo di emergenza sanitaria, è stata riconosciuta applicabile anche oltre il periodo di emergenza pandemica, nella consapevolezza che la digitalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni è un processo irreversibile, Il Ministero dell’Interno ha sottolineato nei propri pareri che tale modalità di riunione è una “facoltà” per gli enti locali, finalizzata a garantire la funzionalità degli organi elettivi e delle giunte comunali, e per analogia anche degli organismi interni a tali organi, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo;

b. All’art. 15 sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta una indennità di funzione nel rispetto della normativa vigente in materia.” **Motivazione:** Erroneamente il dispositivo in vigore si applica solo ai Comuni con più di 15.000 abitanti; inoltre è opportuno inserire un principio generale mentre il valore dell’indennità sarà di volta in volta determinato in base alla normativa vigente; Correggere altresì l’errata numerazione dei commi;

c. L’art. 22 è sostituito dal seguente: “Art. 22 - Funzionamento del Consiglio

1. Il regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio stabilisce il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute e fissa le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione di proposte, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, nel rispetto dei seguenti principi:

a. il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio/Sindaco; il presidente del Consiglio/ Sindaco è inoltre tenuto a convocare il Consiglio, entro il termine di venti giorni, ove ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b. le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento; il regolamento disciplina altresì le modalità di svolgimento delle adunanze consiliari aperte, che sono convocate dal Sindaco su temi di particolare rilevanza sociale e politica;

c. gli avvisi di convocazione, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire al Consigliere, nel domicilio dichiarato; il regolamento fissa il termine per la comunicazione degli avvisi di convocazione delle sedute di bilancio. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione;

d. l'avviso di convocazione può essere comunicato con ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e l'avvenuta ricezione;

e. le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco, arrotondato per eccesso;

f. i tempi massimi per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto, nonché il tempo complessivo da dedicare, nel corso di ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno sono fissati dal regolamento;

g. le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.”. **Motivazione:** il presente articolo è stato modificato in modo da contenere esclusivamente i principi generali che si conformano al Testo Unico degli Enti Locali e al nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

d. Eliminare l'art. 23. Motivazione: le disposizioni relative alle adunanze consiliari e alla convocazione del consiglio comunale sono contenute nel nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

e. All'articolo 24 comma 4: sostituire il comma 4 con il seguente “4. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento”. **Motivazione:** analogamente alle sedute della giunta comunale, di regola le sedute delle commissioni non sono pubbliche in quanto sono dei momenti endoprocedimentali riservati;

2. Di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri di spesa;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto, così come modificato dal presente atto, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente;

Successivamente, con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.10, voti contrari: n. ZERO, astenuti n. ZERO, Consiglieri presenti 10, Consiglieri votanti 10

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, al fine di dare tempestiva applicazione alle modifiche statutarie apportate, ai sensi del quarto comma dell'articolo

134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

- Omissis -